

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 24.9.2018 La Nuova Procedura Civile, 4, 2018

Centro Studi



Edizioni

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

PCT: sentenza della corte di appello impugnata inserita nel fascicolo informativo: estrazione di copia analogica e deposito in Cassazione

Se il provvedimento della Corte d'appello impugnato per cassazione è inserito nel fascicolo informatico, il difensore può estrarne una copia analogica, attestarne la conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter e depositata nella cancelleria della Corte di cassazione.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 28.08.2018, n. 21230

...omissis...

3. Il primo motivo denuncia: "Violazione e falsa applicazione degli arrt. 1992 e 2697 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3", censurando la sentenza impugnata sull'assunto secondo cui "alla parte debitrice non è consentito paralizzare l'azione intrapresa dal creditore, legittimo possessore del titolo, adducendo questioni inerenti al rapporto sostanziale. La stessa potrebbe esclusivamente sollevare eccezioni relative alla regolarità formale del titolo di credito".

Il secondo motivo denuncia: "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, n. 5", censurando la sentenza impugnata per non aver considerato che la tesi della sostituzione dell'assegno di Euro 15.000,00 con i due assegni successivamente rilasciati era contraddetta dalla circostanza che detto assegno fosse ancora in possesso della società.

RITENUTO CHE:

- 4. Il Collegio ha disposto l'adozione della modalità di motivazione semplificata.
- 5. Il ricorso è improcedibile.

Va fatta applicazione dei principi che seguono:

- -) se il provvedimento della Corte d'appello impugnato per cassazione è inserito nel fascicolo informatico, il difensore può estrarne una copia analogica, attestarne la conformità ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 9, commi 1-bis e 1-ter e depositata nella cancelleria della Corte di cassazione (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30765);
- -) il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., quando, nel termine di venti giorni dalla notificazione, siano state depositate solo copie analogiche del ricorso, della relazione di notificazione con messaggio p.e.c. e relative ricevute, senza attestarne la conformità, ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, comma 1-bis, e successive integrazioni, ai documenti informatici da cui sono tratte (Cass. 22 dicembre 2017, n. 30918).

Nel caso di specie la certificazione di conformità è stata omessa sia con riguardo alla sentenza impugnata, sia con riguardo alla copia notificata in modalità telematica del ricorso per cassazione.

Di qui l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369 c.p.c..

- 6. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
- 7. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso e condanna la società ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.900,00, di cui 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre spese generali nella misura del 15/0 e quant'altro dovuto per legge, dichiarando ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile, il 22 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 agosto 2018

